

Allegato parte integrante
ALLEGATO 2

INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 2, DELLA L.P.
N. 13 DEL 2007

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Il nucleo di riferimento è quello risultante, al momento di presentazione della domanda, dalla certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

A tale disciplina si deroga nei casi individuati dall'art. 2 commi 3 e 5, dell'allegato 1.

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente l'intervento di sostegno economico si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (di seguito "Disposizioni ICEF"), in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

Ai fini della presente valutazione economica, si intendono per:

- "Dichiarazione ICEF", il documento previsto dalla Disposizioni ICEF in cui sono contenute le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà relative ai dati del reddito e del patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare da valutare;
- "Indicatore ICEF", l'indicatore della condizione economica familiare previsto dalla Disposizioni ICEF.

1. Anno di riferimento dei redditi e data di riferimento del patrimonio

Si considerano, salvo quanto previsto al paragrafo 3:

- a) per le domande presentate nel primo semestre dell'anno i redditi relativi al secondo anno precedente;
- b) per le domande presentate nel secondo semestre i redditi relativi all'anno precedente;
- c) il patrimonio mobiliare e finanziario esistente all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda.

2. Calcolo della condizione economica

Al fine di accertare l'effettiva necessità di usufruire dell'intervento, la condizione economica del nucleo familiare è valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni ICEF, con le seguenti deroghe e specificazioni:

- a) nel calcolo del reddito disponibile, in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF, si deducono, nella misura massima individuata con deliberazione di Giunta provinciale, gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario e chirografario, al netto di eventuali agevolazioni pubbliche, prendendo a riferimento l'ultimo importo corrisposto su base

mensile. La deduzione spetta solo per gli oneri, risultanti da regolare contratto, riferiti all'abitazione principale. Ai fini di questa lettera è equiparata a canone di locazione la quota di compartecipazione dovuta dal nucleo familiare per l'uso di un alloggio, presso il quale il nucleo ha assunto la residenza, messo a disposizione nell'ambito di un intervento socio-assistenziale;

b) non vengono applicate le deduzioni previste per:

- i componenti del nucleo familiare di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa;
- i nuclei familiari composti da un solo genitore e da figli minori;
- i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori e da figli minori;
- i nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minori o, se maggiorenni, studenti e fiscalmente a carico;

c) non si considerano le somme percepite a titolo di borsa di studio per interventi di formazione inseriti in piani anticrisi economica;

d) dal patrimonio da valutare si esclude l'abitazione principale del nucleo familiare e le relative pertinenze fino ad un valore ai fini ICI di 150.000 €

e) l'eventuale eccedenza, assieme al rimanente patrimonio immobiliare e finanziario oltre le franchigie di non dichiarabilità previste per il patrimonio finanziario e per il reddito dominicale dei terreni agricoli, è convertita in reddito equivalente mediante l'applicazione di una percentuale del 20% fino a €10.000 e del 100% per importi eccedenti tale soglia;

f) non si applica la deroga sulla valutazione dell'unità immobiliare di valore maggiore del nudo proprietario;

g) il reddito ed il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare sono pesati al 100%;

h) non sono computati, in deroga al principio della valutazione delle altre fonti di entrata non rilevanti fiscalmente, gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), della legge provinciale n. 14 del 1991 e all'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007;

i) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. d) dell'allegato 1, la deduzione prevista per i componenti del nucleo familiare non autosufficienti è sostituita dalla deduzione delle spese sostenute per l'ospitalità in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali se l'importo di questa ultima deduzione è superiore a quella prevista dalle Disposizioni ICEF.

3. Rideterminazione dei redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi

Si considerano cambiamenti significativi per le finalità di questo intervento economico le seguenti fattispecie verificatesi nel periodo intercorrente tra il giorno 1 gennaio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda:

a) per lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi, perdita o sospensione dell'attività lavorativa o variazione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro, avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato, ovvero perdita del diritto di beneficiare di ammortizzatori sociali;

b) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento, reddito da lavoro non inferiore all'importo individuato con deliberazione della Giunta provinciale come ammontare del reddito di garanzia per il nucleo familiare monopersonale, la cessazione dell'attività lavorativa, purché avvenuta per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato e con chiusura della partita IVA ove esistente;

c) in riferimento a soggetti disoccupati o inoccupati, inizio di nuova attività lavorativa;

d) inizio del percepimento dei seguenti redditi:

- pensione di reversibilità;
- altre entrate, aventi natura ricorrente, che vengono computate in base alle Disposizioni ICEF.

Si considerano avvenute per causa non dipendente dalla volontà del dichiarante le fattispecie dovute a:

- nel caso di lavoro dipendente, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scadenza naturale del contratto di lavoro a termine (non vale per contratti di lavoro stagionale), superamento del periodo di comporto, infortunio o malattia invalidante con riduzione della capacità a meno di un terzo (invalidità pari o superiore al sessantasette per cento);
- nel caso di lavoro atipico, scadenza naturale del contratto di lavoro, infortunio o malattia invalidante come sopra definita;
- nel caso di lavoro autonomo e/o impresa commerciale e/o agricola, motivi economici, infortunio o malattia invalidante come sopra definita.

Al verificarsi dei cambiamenti significativi *sub* a), b), c) e d) i redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alla domanda sono rettificati nel seguente modo:

3.1. vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda;

3.2. vengono considerati i redditi derivanti dalla nuova attività lavorativa intrapresa dai componenti il nucleo familiare del richiedente ovvero percepiti ai sensi della lettera d). Qualora si tratti di questi ultimi ovvero di redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, si assume come reddito annuo del soggetto il prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per i redditi derivanti dall'esercizio di attività autonoma (impresa o professionale) il reddito annuo assunto per il calcolo della condizione economica è pari al reddito minimo di €5.000;

3.3. vengono escluse le imposte indicate nella Dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

Se nel periodo di cui al primo capoverso si sono succeduti più eventi, si tiene conto dell'ultimo avvenuto.

4. Calcolo della condizione economica presunta sulla base dei consumi

In riferimento ai nuclei familiari che presentano domanda idonea, è effettuata la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese sostenute dagli stessi per i consumi nell'anno di riferimento del reddito di cui al punto 1., che è raffrontata con il reddito di cui al punto 4.2.

4.1. Calcolo stima dei consumi

a) I consumi di base sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri. Gli importi così ridotti sono individuati con deliberazione di Giunta provinciale.

Tipologia consumo di base	Percentuale considerata
Alimentari	80%
Abbigliamento/calzature	40%
Energia elettrica	50%
Comunicazioni	40%

b) Le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF per l'anno di riferimento.

c) Le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate in un importo forfetario, individuato con deliberazione di Giunta provinciale, per ogni autoveicolo posseduto al 31/12 dell'anno di riferimento.

d) Le spese per la gestione dell'alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq, individuato con deliberazione di Giunta provinciale, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31/12 dell'anno di riferimento. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla diecina inferiore.

La stima delle spese relative ai consumi è data dalla somma delle voci a) + b) + c) + d)

4.2. Reddito di confronto

Il reddito di confronto è dato dalla somma dei quadri dei redditi dichiarati presenti nella dichiarazione ICEF: da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo occasionale, agricolo, da impresa o lavoro autonomo professionale, da partecipazione e da redditi non fiscali, nonché dell'integrazione percepita a titolo dell'intervento qui disciplinato. A questi redditi dichiarati per l'anno di riferimento si aggiungono i redditi di chi ha iniziato un'attività lavorativa secondo quanto disposto dal punto 3.2.

4.3 Calcolo della congruità

Se la stima delle spese relative ai consumi è superiore al reddito di confronto la domanda è incongrua altrimenti è congrua. Nel caso di domanda incongrua, si applica quanto previsto dagli articoli 4 bis e 8, comma 7, dell'allegato 1.

5. Calcolo dell'integrazione mensile

Per determinare l'integrazione mensile è necessario calcolare l'ICEF attualizzato previa determinazione del reddito attualizzato. I passaggi riportati nel seguente articolo fanno riferimento alle formule previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009.

LRE = limite del reddito di garanzia equivalente annuale, ovvero il reddito al di sotto del quale un nucleo composto da una sola persona fruisce dell'intervento di sostegno economico. E' un parametro fissato dalla Giunta Provinciale.

VF = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

VFi = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare escludendo i soggetti maggiorenni che al momento della domanda non risiedano da almeno tre anni consecutivi in un comune della provincia di Trento.

LR = limite del reddito di garanzia annuale rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF. E' dato dalla formula:

$$LR = LRE * VFi$$

RIF = reddito di riferimento, ovvero il fattore di normalizzazione del reddito e del patrimonio per la determinazione dell'ICEF.

CON = reddito presunto in base ai consumi. E' dato dalla somma dei consumi di base (determinati in funzione del numero dei componenti del nucleo ai fini del calcolo dell'ICEF), dei canoni di locazione CNL, degli interessi passivi sui mutui IMR, delle spese forfetarie di mantenimento degli autoveicoli (date dalla moltiplicazione del numero di autoveicoli posseduto AUTO per l'importo forfetario IFA) e delle spese forfetarie per la gestione dell'abitazione di residenza (date dalla moltiplicazione dei metri quadri dell'appartamento MQ per l'importo forfetario IFR).

$$CON = BASE (n_componenti) + CNL + IMR + AUTO * IFA + MQ * IFR$$

RFc = reddito familiare di confronto utilizzato per valutare la congruità delle entrate in rapporto ai consumi. E' dato dalla somma del reddito familiare disponibile RF (comprensivo dell'eventuale reddito di garanzia) e dei nuovi redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (paragrafo 3 c) e d)).

$$RFc = RF + NUOVI_REDDITI$$

DETERMINAZIONE DELLA CONGRUITA': se il reddito presunto in base ai consumi CON è maggiore del reddito di confronto RFc allora la domanda è incongrua

RFa = reddito familiare disponibile annuale attualizzato applicando per ogni componente i correttivi previsti dal paragrafo 3. Nel caso in cui non si siano verificati gli eventi previsti dal paragrafo 3, RFa coincide con RF, ovvero con il reddito familiare disponibile ICEF. Se la domanda è incongrua il reddito familiare disponibile annuale attualizzato RFa viene sostituito dal reddito presunto in base ai consumi CON.

RESa = valore ai fini ICI dell'abitazione principale del nucleo familiare e delle relative pertinenze all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

PIa = valore ai fini ICI del patrimonio immobiliare oltre l'abitazione di residenza all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

PMa = patrimonio mobiliare familiare oltre la franchigia di non dichiarabilità all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda.

Pa = patrimonio familiare complessivo oltre le franchigie del nucleo attualizzato. In formula:

$$Pa = \text{Max}(0 ; RESa - 150.000) + Pia + PMa$$

PFa = patrimonio familiare convertito in reddito equivalente attualizzato. Si calcola nel seguente modo:

$$PFa = \text{Max}(0; Pa - 8.000)$$

VRFa = valutazione del reddito familiare disponibile normalizzata. In formula:

$$VRFa = \text{Min}(1 ; RFa / (RIF * VF)$$

VPFa = valutazione del patrimonio familiare convertito in reddito equivalente normalizzato. In formula:

$$VPFa = \text{Min}(1 ; PFa / (RIF * VF)$$

ICEFa = ICEF attualizzato. E' dato dalla seguente formula:

$$ICEFa = VRFa + VPFa - VRFa * VPFa$$

I = integrazione mensile al reddito. E' data dalla seguente formula:

$$I = \text{Max}(0 ; LR - ICEFa * RIF * VFi) / 12$$

Il richiedente è idoneo all'integrazione se la trasformazione in reddito dell'ICEF attualizzata ($ICEFa * RIF * VFi$) è inferiore al limite del reddito di garanzia rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF LR..

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA AI FINI DEL RINNOVO DELL'INTERVENTO

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente il rinnovo dell'intervento di sostegno economico si applica quanto previsto per il calcolo dell'Indicatore ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto sopra specificato. Nelle entrate del nucleo familiare non è comunque conteggiato quanto percepito in relazione al beneficio economico in oggetto nei precedenti periodi di sua erogazione.